

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

143.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Nuove disposizioni in tema di reati contro l'Amministrazione della giustizia (5390)	3
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 4
Bargone Antonio, <i>Presidente</i>	6
Casini Carlo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3, 4
Nicotra Benedetto Vincenzo (gruppo DC)	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,35.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni in tema di reati contro l'Amministrazione della giustizia (5390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in tema di reati contro l'Amministrazione della giustizia ».

L'onorevole Casini ha facoltà di svolgere la relazione.

CARLO CASINI, *Relatore*. Il disegno di legge all'ordine del giorno incide su alcune ipotesi criminose previste nel titolo del codice penale concernente i reati contro l'amministrazione della giustizia. In sostanza, sono previsti inasprimenti di pene per alcuni reati quali la calunnia, l'autocalunnia, il falso giuramento, la falsa testimonianza, la falsa perizia o interpretazione (in questo caso sono previste anche circostanze aggravanti), la subornazione ed il favoreggiamento personale. Nel loro insieme, tali previsioni rappresentano il primo filone normativo che si propone.

Accanto ad esso ve ne è un secondo: sono previste, infatti, nuove incriminazioni. Infine, vi è un terzo filone di norme che tengono conto dei necessari aggiustamenti derivanti dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, là dove si disciplinano i reati contro l'amministrazione della giustizia.

La riforma in oggetto — che sostanzialmente punta ad una maggiore severità della repressione penale nonché ad una sua maggiore completezza — scaturisce proprio dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. La novità principale di quest'ultimo, come si legge nella relazione al disegno di legge, consiste nel principio che la prova è costruita in modo pressoché esclusivo nel dibattimento.

Tutto ciò, però, presuppone che il dovere di lealtà di tutti coloro che intervengono nel dibattimento per formare la prova sia particolarmente rafforzato, altrimenti si corre il rischio che il nuovo processo, anziché essere un più efficace strumento per accertare la verità, diventa meno efficace del precedente. A fianco dell'esigenza di garantire la lealtà delle parti che intervengono nel processo per formare la prova bisogna porre anche altre modificazioni introdotte nel processo medesimo, come l'eliminazione dell'arresto in flagranza per il testimone sospettato di falsità; strumento che si è ritenuto di dover eliminare perché simile ad una forma di tortura e quindi poco coerente con un moderno sistema di garanzie. Tuttavia, tale eliminazione può determinare un rischio di minore efficacia dissuasiva rispetto alla tentazione della menzogna al quale bisogna in qualche modo ovviare.

Nel disegno di legge si è tenuto conto anche del processo civile nel quale non sono state introdotte modificazioni sotto il profilo che stiamo esaminando, ma che comunque deve essere considerato sullo stesso piano di quello penale perché gli interessi in gioco in certi processi civili

non sono talvolta di minore importanza di quelli in gioco nel processo penale.

Prima di entrare nel dettaglio delle nuove disposizioni previste dal disegno di legge, mi corre l'obbligo di fare un'osservazione generale che non incide comunque sul giudizio positivo che do del provvedimento, ma che sento il dovere di ribadire qui, in un momento di particolare tensione dell'amministrazione della giustizia, dopo averla più volte fatta presente in questa ed in altre sedi, a partire dal momento in cui sono stato nominato relatore del disegno di legge per la delega al Governo per l'emana-zione del nuovo codice di procedura penale.

Fin dal 1979, quindi, non ho fatto altro che insistere sul fatto che il nuovo processo penale presenta una grave pecca, nonostante l'equilibrio del suo impianto; una pecca che non ci è stato concesso di correggere e che consiste nell'idea che sia possibile costruire la prova solo nel corso del dibattimento. Questo è un'errore — e lo dico a tutte note — ed è la ragione per cui il nuovo processo non funziona. Per scoprire la delinquenza bisogna ricorrere al vecchio rito. E non lo dico io, ma il Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Che si è rifiutato di prorogarlo.

CARLO CASINI, Relatore. Il solo fatto che il problema venga posto dimostra che la questione è seria. In ogni modo, ciò non incide sul disegno di legge in esame.

Ritengo comunque sia necessario in questo momento lo stesso coraggio che nel 1979 consentì di desacralizzare il codice presentato dal Governo nel 1978. Occorre avviare una riflessione sul sistema della prova nel nuovo codice di procedura penale, se non vogliamo che si verifichi l'esplosione di una ribellione.

Il disegno di legge al nostro esame presenta indubbiamente aspetti positivi, anche se risulta del tutto insufficiente rispetto alle esigenze: comunque, come per i naufraghi, è bene avere a disposizione una scialuppa anche se sarebbe

meglio un bastimento; così, il disegno di legge in esame deve avere, a mio avviso, una positiva accoglienza.

Certamente, non basteranno i semplici inasprimenti di pena o la previsione di ulteriori fattispecie penali per ovviare agli inevitabili inconvenienti collegati al principio della formazione della prova nel dibattimento, quali l'affievolirsi della memoria del fatto storico oppure le pressioni, le lusinghe e le minacce a carico di periti o testimoni. Dovremmo pretendere, quindi, una maggiore coerenza nell'intervento sulla materia. D'altro canto, il testo del disegno di legge in esame è stato redatto sulla base delle indicazioni provenienti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali e simili. È stata tale Commissione, infatti, a suggerire i rimedi proposti nel disegno di legge.

Come ho detto all'inizio della relazione, nell'ambito del provvedimento al nostro esame, sono individuabili tre principali filoni. Il primo è quello del sensibile inasprimento delle pene previste per i reati di calunnia, autocalunnia, falso giuramento della parte e falsa testimonianza, nonché per le circostanze aggravanti di cui all'articolo 375 del codice penale.

Il secondo filone è quello delle nuove fattispecie penali riguardanti le false informazioni al pubblico ministero, nonché le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, previste rispettivamente dagli articoli 371-bis e 374-bis che si propone di introdurre nel codice penale. Le nuove incriminazioni rispondono all'esigenza di valorizzare maggiormente gli elementi destinati al pubblico ministero, che non è più un organo che raccoglie le prove in senso tecnico. Il teste, infatti, si presenta davanti al giudice del dibattimento o al giudice dell'incidente probatorio: comunque, il nuovo pubblico ministero, in realtà, gioca un ruolo che non è secondario nelle indagini preliminari, considerato il fatto che, in base alle sue risul-tanze, gli organismi giudiziari possono

decidere la custodia cautelare o il ricorso a riti alternativi, come il patteggiamento. È per tale motivo, dunque, che il disegno di legge in esame prevede il nuovo reato di falsa informazione al pubblico ministero, con il quale si opera, in sostanza, una distinzione fra la parte pubblica e quella privata, dato che la falsa informazione resa a quest'ultima non costituisce reato.

A proposito dell'articolo 374-bis, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge al nostro esame, occorre rilevare che il relativo reato copre un territorio molto ampio: le false dichiarazioni o attestazioni possono infatti riguardare condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, con riferimento non soltanto al processo penale di cognizione, ma anche alle fasi esecutive ed alle misure di prevenzione. Il comma 2 dell'articolo 374-bis concerne possibili elusioni dolose di misure coercitive attraverso false dichiarazioni o attestazioni, frequenti nella realtà della grande delinquenza, soprattutto con riguardo alla concessione di misure alternative alla detenzione. Quale esempio, posso citare il caso dell'ammissione allo svolgimento di un lavoro, che per mezzo di una falsa attestazione può consentire la sottrazione all'esecuzione della pena ed il proseguimento dei comportamenti delittuosi.

La norma appare opportuna anche se si renderà necessario un ulteriore approfondimento in ordine alle possibili connessioni con alcune fattispecie processuali, per le quali la pena più mite prevista dall'articolo 374-bis dovrebbe costituire un'ipotesi residuale qualora vengano previste pene maggiori: mi riferisco, per esempio, al caso di false dichiarazioni o attestazioni in materia di trattamenti terapeutici, anche se in proposito sarebbe necessario approfondire la nostra riflessione.

Il terzo filone del disegno di legge in esame è quello degli aggiustamenti da apportare a norme vigenti. L'articolo 1, per esempio, modifica l'articolo 366 del codice penale, estendendone le previsioni

alla figura del consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria. Questo perché, a differenza del vecchio, nel nuovo codice di procedura penale il consulente tecnico non esercita una funzione solo di supporto interpretativo e valutativo al perito, ma una funzione che qualche volta è direttamente capace di costruire la prova. Infatti, il nuovo codice prevede la possibilità di nomina di consulenti tecnici di parte nonché di consulenti nominati dal pubblico ministero, anche se non viene nominato un perito, quando si tratta di rilevare situazioni di luoghi o di persone che cambiano nel tempo.

Tale consulenza non è semplicemente valutativa perché, se si decide di procedere al giudizio allo stato degli atti, quanto viene detto dal consulente nominato dal pubblico ministero fa stato. Quindi, occorre dare rilievo a questa funzione e perciò l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'inserimento nel primo comma dell'articolo 366 del codice penale delle parole « consulente tecnico » al quale si applicano le pene previste dal secondo comma dello stesso articolo 366, come riformulato dal disegno di legge. Se il colpevole è un consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, quindi anche dal pubblico ministero, la condanna è aggravata.

A tale proposito, potremmo astrattamente porci il problema se non era il caso di parlare esclusivamente di consulente tecnico senza il riferimento alla nomina da parte dell'autorità giudiziaria, estendendo così la norma incriminatrice anche al consulente tecnico di parte. Ciò significherebbe stabilire un dovere di verità del difensore, che di fatto nomina il consulente tecnico di parte, che a me francamente sembra eccessivo.

Sempre sul piano degli aggiustamenti, devo ricordare il contenuto dell'articolo 7 che modifica l'articolo 373 del codice penale, concernente falsa perizia o interpretazione, inserendovi, coerentemente a quanto prima stabilito, anche la falsa consulenza. Nel corso dell'esame degli articoli valuteremo comunque se la forma usata sia più o meno corretta e se il

semplice riferimento al consulente tecnico non sia troppo generico, visto che in altro articolo il riferimento è fatto anche a quello nominato dall'autorità giudiziaria.

Avendo modificato il codice di procedura penale nel senso che non c'è più un'istruttoria e volendo introdurre norme penali quali quelle di cui agli articoli 371-bis e 374-bis (il primo riguarda false informazioni al pubblico ministero il secondo false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria), si devono correggere anche gli articoli che prevedendo casi di non punibilità, in particolare l'articolo 376 del codice penale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO BARGONE

CARLO CASINI, *Relatore*. All'articolo 11 si prevede di modificare il primo comma dell'articolo 376 stabilendo che il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Sulla base della normativa vigente, la non punibilità interviene nel caso di ritrattazione prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero, prima che il dibattimento sia chiuso o rinviato a cagione della falsità. Non essendo possibile sospendere l'istruzione, il disegno di legge correttamente fa riferimento alla chiusura del dibattimento. Sono state altresì inserite nelle nuove disposizioni la falsa informazione al pubblico ministero, oltretutto la falsa perizia della quale ho già parlato.

L'articolo 384 del codice penale stabilisce che, nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 372, 373, 374 e 378 non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvarsi o di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore. Occorre inserire in tale articolo il riferimento al nuovo articolo 371-bis proprio perché — come tutti sap-

piano — i reati contro l'amministrazione della giustizia non sono punibili quando ricorre la necessità di salvare sé o un prossimo congiunto.

L'articolo 14 non contempla l'estensione della non punibilità ai reati di cui al nuovo articolo 374-bis: quando arriveremo alla discussione ed alla votazione di tale articolo dovremo valutare se questa esclusione sia congrua o meno. Probabilmente il Governo ha pensato che quanto previsto dall'articolo 374-bis è riferito a situazioni sì inerenti al processo penale che si deve concludere ma anche alla fase esecutiva e a quella di prevenzione, per cui non ha senso l'equiparazione alle altre norme. Ribadisco, comunque, che sul punto bisognerà tornare per valutare la congruità dell'esclusione in oggetto.

Concludendo, signor presidente, esprimo un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge che ritengo opportuno approvare rapidamente. Purtroppo, esso non risolverà, se non in minima parte, i problemi che derivano — questa è la personale opinione del relatore — da un'astratta visione del processo penale e da un'altrettanto astratta visione della lealtà e del coraggio dei cittadini; visioni che hanno fatto ritenere possibile la costruzione della prova soltanto nel dibattimento.

Non penso che ai gravi inconvenienti determinati dalla disciplina disegnata dal nuovo codice si possa porre radicale rimedio con questa piccola riforma. È comunque qualcosa: quindi accettiamola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VINCENZO BENEDETTO NICOTRA. Nel ringraziare il relatore, onorevole Casini, per la sua esauriente relazione, dico subito che anche noi condividiamo le sue perplessità sulla possibilità che l'inasprimento delle pene previsto dal disegno di legge possa risolvere i problemi oggi esistenti. Era desiderio di tutti che la riforma del codice di procedura penale innovasse positivamente sotto il profilo

dell'acquisizione della prova: purtroppo la costruzione di quest'ultima in fase dibattimentale è risultata fragile ed inconsistente.

Io personalmente ed il mio gruppo, dunque, condividiamo le considerazioni dell'onorevole Casini. Preannuncio perciò che il gruppo della democrazia cristiana presenterà un progetto di legge mirante a conferire nuovamente rilevanza alla prova nella fase precedente al dibattimento. Con ciò, possiamo anche sembrare dei « pentiti », ma quello di correggere i propri errori è un atto di lealtà e di correttezza verso se stessi e, in questo caso, verso la giustizia.

Entrando brevemente nel merito del provvedimento, dico subito che, se è vero che tutto ciò che è prova ha rilevanza specifica, conseguentemente era necessario l'inasprimento di alcune norme del codice penale riguardanti reati che hanno valore di attestazione testimoniale o formale.

Quindi, gli inasprimenti di pena previsti per i reati di calunnia, autocalunnia, falso giuramento della parte e falsa testimonianza, nonché per le circostanze aggravanti, incontrano il nostro consenso. Analogamente, concordiamo sulle nuove fattispecie penali previste dagli articoli 5 e 9 del disegno di legge in esame. La prima, concernente le false informazioni al pubblico ministero, può apparire pericolosa soltanto per chi rende informazioni non veritiere e la sua previsione fornirà sicuramente un importante contributo nella lotta all'omertà e ai frequenti « non so » che si sentono nei processi per mafia. La seconda, relativa alle false dichiara-

zioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria, può produrre rilevanti effetti pratici: per esempio, il medico che attesta la necessità per un determinato soggetto di essere sottoposto a trattamenti terapeutici, qualora dichiara il falso, rischia di subire le sanzioni previste dall'articolo 374-bis. L'ipotesi esiste già nell'attuale ordinamento, ma con il provvedimento in esame viene disciplinata in termini più specifici.

In proposito, preannuncio sin da ora la presentazione di un emendamento da parte del gruppo democratico-cristiano tendente ad estendere la previsione dell'articolo 374-bis agli organi monocratici o collegiali incaricati di riconoscere l'invalidità civile: l'attività di tali organi è infatti frequentemente influenzata dalla politicizzazione e dalle clientele.

Auspico infine la rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 12 dicembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO